

tali risorse risultano essere, per l'esercizio 2003 rispettivamente di euro 8.000 per gli automezzi in dotazione alla polizia stradale e di euro 13.000 per il parco automezzi della questura;

nel 2002 le risorse assegnate furono rispettivamente di euro 15.065 per la polizia stradale e di euro 21.497 per il parco automezzi della questura;

nel 2002 tali risorse si sono mostrate insufficienti a gestire l'ordinaria manutenzione, accumulando una situazione di disavanzo la cui sanatoria azzerava praticamente le risorse attribuite per l'anno in corso —:

tenuto conto del particolare momento di preoccupazione per l'ordine pubblico che stiamo vivendo e che impone un rafforzamento della vigilanza e del lavoro delle forze di polizia, quali iniziative intenda assumere per garantire la dotazione dei mezzi finanziari necessari per il qualificato svolgimento dell'attività delle forze di polizia che con abnegazione, professionalità e sacrificio stanno facendo ogni sforzo per adempiere al loro dovere. (5-01821)

*Interrogazione a risposta scritta:*

GIACHETTI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

nella giornata di lunedì 24 marzo 2003 si è svolta a Roma, presso l'Altare della Patria, una breve cerimonia non ufficiale presieduta dal presidente della provincia di Roma Moffa, alla quale sarebbero stati presenti il presidente della regione Lazio Storace, oltre all'assessore provinciale di AN Clarke;

tale cerimonia, secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, sarebbe consistita nella deposizione di una corona di alloro, simbolo di riparazione, a detta del presidente Moffa, per l'«oltraggio» che sabato 22 marzo 2003 gli attivisti di *Greenpeace* avrebbero compiuto innalzando uno striscione raffigurante il presidente del Consiglio con un elmetto;

tale evento non rientra nel programma di celebrazioni previste da protocolli ufficiali, ma invece si configura ad

avviso dell'interrogante, come iniziativa autonoma e con chiara connotazione politica di due presidenti di comune appartenenza partitica, per di più collocata nel pieno della campagna elettorale per le elezioni provinciali di Roma e promossa dal presidente della provincia di Roma, guarda caso candidato alle prossime elezioni;

dalle notizie di stampa apparse, alla cerimonia avrebbe presenziato il prefetto di Roma, Emilio Del Mese;

parrebbe all'interrogante esservi stata una grave violazione delle funzioni istituzionali di competenza del Prefetto stesso che, partecipando ad una iniziativa che all'interrogante appare di chiara matrice politica, si sarebbe di fatto schierato con uno dei competitori alle prossime elezioni provinciali romane —:

se risponda al vero che nel corso della cerimonia di lunedì 24 marzo 2003, effettivamente sia stato presente il Prefetto della Capitale;

quali siano i motivi, in tal caso, che hanno spinto il prefetto a partecipare ad un'iniziativa politica, promossa da esponenti di partito ancorché ricoprenti con funzioni istituzionali, venendo meno all'indifferibile obbligo per un funzionario dello Stato di tenere distinto il suo ruolo istituzionale dalle proprie simpatie politiche;

se il Ministro interrogato non intenda procedere alla immediata rimozione del prefetto dall'incarico assegnatogli nella città di Roma, anche in relazione alle delicate funzioni che spettano alla Prefettura nella gestione della campagna elettorale, che sarebbero evidentemente compromesse nella loro credibilità. (4-05869)

\* \* \*

*ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*

*Interrogazione a risposta scritta:*

LANDI di CHIAVENNA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le rappresentanze dei docenti specializzati e specializzandi SSIS hanno posto

all'attenzione del Parlamento la questione della tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie permanenti (GP), in particolare in relazione ai loro diritti acquisiti, alle loro legittime aspettative e all'equità di trattamento;

la suddetta tabella sta per essere redatta dall'Amministrazione in vista della riapertura delle graduatorie permanenti;

le ipotesi che l'amministrazione ha sottoposto in prima battuta al C.N.P.I. prevedono in ogni caso un « punteggio aggiuntivo » anche per le abilitazioni conseguite secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ossia il concorso ordinario ed i corsi abilitanti riservati;

giò ricordare che le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario sono state istituite con il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, che ha dato seguito alla legge n. 341 del 19 novembre 1990, la quale affida la formazione degli insegnanti alle università che la gestiscono in collaborazione con docenti esperti della scuola secondaria, prevedendo una scuola di specializzazione successiva alla laurea, di durata biennale e articolata in 4 semestri;

tale previsione è stata confermata dalle disposizioni di cui alla legge n. 268 del 27 ottobre 2000 che, sancendo il valore concorsuale dell'esame SSIS, ha demandato ad un decreto interministeriale la determinazione del valore del punteggio aggiuntivo;

il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 ha fissato a 30 tale punteggio;

le suddette ipotesi di revisione della tabella contravvengono lo spirito del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e della legge n. 306 del 27 ottobre 2000 che, fissando le norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento, istituivano il « punteggio aggiuntivo » esclusivamente per l'abilitazione SSIS proprio per distinguere durante la fase transitoria

il nuovo percorso abilitante ben più qualificante, oltre che impegnativo ed oneroso, rispetto ai precedenti percorsi;

una delle ipotesi di revisione della tabella di valutazione dei titoli è addirittura basata su quanto previsto dall'ordine del giorno 9/3387/8 presentato dall'onorevole Rodolfo De Laurentiis, martedì 18 febbraio 2003, nel corso della discussione alla Camera della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

l'ordine del giorno citato ha impegnato il Governo: a) ad attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24 punti; b) ad attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un ulteriore *bonus* di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un *bonus* di 3 punti per i soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso ordinario, previo parere del CNPI e, comunque senza compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2002-2003;

al contrario di quanto scritto nell'ordine del giorno citato, al decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 è già stato dato seguito, come detto sopra, con la legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e con il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 fissando in 30 punti il *bonus* da attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS rispetto all'abilitazione conseguita con il concorso ordinario o con il corso riservato;

l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di ugual valore a tutti i docenti presenti nelle graduatorie, quale è il punteggio di 24 punti previsto nell'ordine del giorno de Laurentiis, non ha alcun senso logico perché risulterebbe molto più immediato non dare alcun punto a nessuno, ed è in palese violazione della direttiva legislativa (legge n. 124 del 3 maggio 1999) di procedere nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa;

di fatto, quanto previsto dall'ordine del giorno menzionato, invaliderebbe il

percorso formativo e selettivo che distingue le abilitazioni SSIS dalle sanatorie o dal concorso che è unicamente selettivo e senza pretesa alcuna di formazione;

i docenti usciti dalle SSIS, i quali hanno sostenuto l'esame d'accesso a numero chiuso, decine di esami *in itinere*, l'esame finale avente valore concorsuale con tesi obbligatoria, e possiedono più di 1000 ore di corso e laboratori e 400 ore di tirocinio nelle scuole statali, conseguono solo 30 punti;

il punteggio aggiuntivo di 30 punti per i docenti specializzati SSIS è stato ritenuto legittimo, coerente e ben proporzionato con l'intero sistema dei punteggi attuale da innumerevoli sentenze del TAR del Lazio e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7460 del 19 novembre 2002;

le stesse sentenze hanno già pesantemente penalizzato gli insegnanti specializzati SSIS decurtando loro il punteggio del servizio prestato durante la specializzazione, fino ad un massimo di 24 punti;

in base all'ordine del giorno de Laurentiis si verificherebbe un « regalo » di 24 o 27 punti perfino per coloro che non hanno nel curriculum un giorno di supplenza, né un giorno di tirocinio di insegnamento, né un giorno di formazione universitaria sulla didattica;

in tal modo, al termine del biennio, i docenti SSIS che hanno insegnato due anni otterrebbero sempre e solo 30 punti, mentre gli abilitati del riservato e dell'ordinario ne otterrebbero rispettivamente ben 48 e 51;

i docenti specializzati SSIS sono già sfavoriti ai fini del reclutamento in quanto concorrono solo al 50 per cento dei posti disponibili essendo l'altro 50 per cento riservato in maniera esclusiva agli abilitati dell'ordinario che quindi concorrono al 100 per cento dei posti pur avendo due anni di formazione universitaria in meno dei docenti specializzati SSIS;

negando l'assegnazione del punteggio aggiuntivo in esclusiva delle SSIS, viene meno per tali docenti la possibilità di insegnare anche solo come supplenti mentre il numero programmato in base al

quale sono fissati gli accessi alle SSIS dovrebbe loro garantire direttamente il ruolo al pari dei vincitori del concorso ordinario;

giòva, altresì, evidenziare che corrisponde al falso l'argomentazione secondo cui l'abilitazione SSIS sarebbe arrivata successivamente alle altre in quanto essa era prevista dalla legge n. 341 del 19 novembre 1990 ed è stata avviata con il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, in data antecedente quindi sia del decreto relativo al concorso ordinario che è datato 1° aprile 1999, sia delle ordinanze ministeriali relative ai corsi riservati abilitanti, ed in data antecedente perfino a quella della legge 124 che è del 3 maggio 1999, la quale prevede l'istituzione dei corsi abilitanti riservati;

giòva evidenziare anche che corrisponde al falso che l'iscrizione alle SSIS sia preclusa ai soggetti già in possesso di abilitazione come dimostrano i tanti casi di specializzati SSIS che hanno affrontato il percorso specialistico anche se già abilitati, e questo sin dall'anno di avvio delle SSIS;

giòva, infine, ricordare che perfino con la vecchia strutturazione delle graduatorie permanenti in fasce i docenti specializzati SSIS avrebbero avuto 30 punti aggiuntivi rispetto agli abilitati dell'ordinario e del riservato ter, colleghi con cui avrebbero dovuto « condividere la fascia », se le fasce delle graduatorie non fossero state dichiarate illegittime dal Tar laziale ed unificate dalla legge 333 del 20 agosto 2001 —:

se non ritenga che un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità assegnato ad un percorso abilitante non altamente formativo non sia una violazione del principio di equivalenza tra le diverse abilitazioni, a danno dei docenti SSIS;

se non ritenga che un punteggio aggiuntivo di qualsiasi entità assegnato ad un percorso abilitante non altamente formativo non sia privo di legittimità giuridica, oltre che logica e che questo non possa far invalidare le graduatorie dai Tribunali Amministrativi, compromettendo l'inizio dell'anno scolastico 2002-2003;

se non ritenga che un punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione ordinaria non incrementi una manifesta disparità di trattamento premiando oltre ogni logica un'abilitazione cui già sono riservate il 50 per cento delle nomine in ruolo;

se non ritenga che punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione riservata non costituisca una manifesta ingiustizia dato che la formazione dei relativi corsi è di durata pari a meno di un decimo di quella SSIS;

se non ritenga di individuare criteri più equi per l'attribuzione dei punteggi stessi, dando a ciascuno secondo il proprio merito ed evitando che ne rimangano pregiudicate le legittime aspettative dei docenti specializzati nelle SSIS. (4-05863)

\* \* \*

#### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 26 marzo 2003, i dipendenti addetti alla gestione e alla manutenzione degli impianti di Puglia, Lucania e Irpinia, dell'Ente Irrigazione, hanno occupato la strada statale fondovalle Sinnica;

da aprile 2001 ad agosto 2002 — a causa dei debiti accumulati dall'Ente — i lavoratori hanno ricevuto solo semplici acconti mentre dal mese di settembre 2002 non ricevono alcunché;

i lavoratori interessati sono circa 200 in Basilicata, Puglia e Campania e controllano le dighe lucane del Pertusillo, Senise, Camastra, Acerenza e Genzano e Basentello, quella di Conza della Campania (Avellino), l'impianto di autosollevamento del Sinni e quello di smistamento di Ginosà (Taranto), le « traverse » del Sauro, del Sarmento, dell'Agri e di Trivigno;

ad avviso dell'interrogante, appare semplicemente irresponsabile parlare,

come fanno i *manager* della gestione commissariale dell'Ente, di piano triennale di rilancio se poi non si è in grado di assicurare le risorse finanziarie minime e quindi il salario ai dipendenti;

per un Ente così gestito, a parere dell'interrogante, non può esserci futuro e pertanto la Regione Basilicata farebbe bene a definire, nell'ambito della strategia che si è data in tema di gestione delle risorse idriche, attraverso la costituzione della società per l'acqua, un proprio piano d'azione —:

se, e con quali iniziative di concertazione, intendano intervenire affinché sia sbloccata la drammatica vertenza dei dipendenti senza salario da troppi mesi e se non ritengano altresì deprecabile e inopportuno l'atteggiamento dei vertici dell'Ente, compresi i subcommissari e responsabili lucani, i quali non solo non hanno tenuto fede all'impegno assunto in più occasioni nei confronti dei lavoratori ma non hanno neppure rispettato le intese sottoscritte con i sindacati. (3-02129)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

COSTA, ROSSO, CROSETTO, LAVAGNINI, ZANETTA, CALIGIURI, TARDITI, PAOLETTI TANGHERONI, MICHELINI, NICOTRA, DANIELE GALLI e GALVAGNO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 ottobre 2002 l'Associazione regionale Produttori Latte Piemonte ha presentato presso la Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei Servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, domanda di registrazione della denominazione di origine protetta per il formaggio « Grana Piemonte »;

in data 13 novembre 2002 il Dipartimento ha inviato alla suddetta Associazione comunicazione di non accoglimento dell'istanza presentata con la motivazione che l'Associazione non appare in possesso